



**DECRETO n. 1/2016**

**Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo.**

**Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione";

VISTO il Decreto n. 15/2010 del 13 dicembre 2010 del Direttore dell'Agenzia concernente le norme per l'ammissione tecnica e per la circolazione dei mezzi d'opera;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Decreto dell'Agenzia n. 2/2015 del 20 Maggio 2015 – Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile. Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari;

VISTA la Decisione della Commissione 2009/965/CE del 30 novembre 2009 riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE



del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTA la Decisione della Commissione 2011/155/UE del 9 marzo 2011 riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione del 13 marzo 2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (di seguito STI Carri) e s.m.i.;

VISTO la Decisione della Commissione 2012/757/UE del 14 novembre 2014 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Esercizio);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2299 del 17 novembre 2015 che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI INF);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per "l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (di seguito STI PRM);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "energia" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI ENE);

VISTO il Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Loc&Pas);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Gallerie);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione del 26/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile – rumore" del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI Rumore);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione del 27/05/2016 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario nell'Unione europea (di seguito STI CCS);

VISTA la Raccomandazione della Commissione 2014/897/UE del 5 dicembre 2014 sugli aspetti relativi alla messa in servizio ed all'uso di sottosistemi strutturali e veicoli a norma delle Direttive 2008/57/CE e 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le note di questa Agenzia prot. 009324/2013 del 20/12/2013 e prot. 009053/2014 del 19/12/2014 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli



operatori ferroviari, per un loro parere in merito, la bozza di standard tecnico "Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, come indicato nel D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, articolo 16";

VISTO il progetto di norma FprEN 14033-1 Edizione Luglio 2016 "Applicazioni ferroviarie - Binario - Mezzi d'opera per la costruzione e la manutenzione ferroviaria circolanti esclusivamente su binario - Parte 1: Requisiti tecnici per la circolazione";

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai vari operatori ferroviari a seguito della consultazione pubblica con gli operatori ferroviari formalizzata con note ANSF prot. 009324/2013 del 20/12/2013, prot. 009053/2014 del 19/12/2014 e prot. 011733/2016 del 10/11/2016;

CONSIDERATO che le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) relative al sottosistema "materiale rotabile - locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" (STI Loc&Pas), "materiale rotabile - carri merci" (STI Carri) e "controllo controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell'Unione europea, contengono "punti in sospeso" e "casi specifici" per i quali si applicano, ai sensi dell'articolo 17 - paragrafo 3 della Direttiva 2008/57/CE, le norme tecniche in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che per la verifica della compatibilità tecnica del veicolo conforme alle STI con la rete ferroviaria italiana, sia nel caso di prima autorizzazione che di autorizzazione supplementare in quanto già autorizzato in un altro Stato membro, è necessario applicare le disposizioni nazionali relativamente ai requisiti da rispettare e le verifiche necessarie;

CONSIDERATO che per la verifica della compatibilità tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza, è necessario applicare le disposizioni nazionali relativamente ai requisiti da rispettare e le verifiche necessarie;

CONSIDERATA l'esigenza di definire i requisiti tecnici cui devono essere conformi i sottosistemi costituenti i veicoli per ottenere l'autorizzazione di messa in servizio di cui all'art. 21 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

CONSIDERATA la circolare emanata da ANSF con nota Prot. 06651/2010 del 20 ottobre 2010 avente per oggetto "adeguamento del materiale rotabile oggetto della Disposizione RFI n. 30/2007 del 18.7.2007";

CONSIDERATA la circolare emanata da ANSF con nota Prot. 00113/2013 del 4 gennaio 2013 avente per oggetto "Norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario";

CONSIDERATA l'esigenza di definire le norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario, in sostituzione delle attuali disposizioni RFI n. 1/2003 del 21.01.2003, 62/2006 del 19.12.2006 e 30/2007 del 18.7.2007, recanti i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile convenzionale ed alta velocità, per i processi di autorizzazione di messa in servizio di veicoli di nuova costruzione che non rientrano in nessuno dei casi di deroga previsti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità relative ai sottosistemi che costituiscono i veicoli;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare alcuni requisiti previsti dalla disposizione RFI n. 30/2007 recante i requisiti tecnici per l'adeguamento del materiale rotabile esistente;

CONSIDERATO l'art. 24 comma 3-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che modifica il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

AL FINE di emanare le Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli, come indicato nel D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, articolo 16;

## DECRETA

### Articolo 1

#### **Emanazione norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli**

1. È emanato il Documento Nazionale di Riferimento "Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli", come previsto nell'articolo 4 della Decisione 2011/155/UE, costituito dagli allegati 1a, 1b e 1c al presente decreto.
2. Il Documento di cui al comma precedente, secondo quanto previsto nell'articolo 3 della Decisione 2011/155/UE, stabilisce i requisiti tecnici da applicare per l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari nuovi o modificati. Sono esclusi i veicoli destinati strettamente ad uno uso storico o turistico nonché le locomotive da manovra, l'impiego delle quali è limitato nell'ambito delle località di servizio.

### Articolo 2

#### **Campo di applicazione**

Il Documento di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applica ai veicoli oggetto di autorizzazione nuovi o modificati nel sistema ferroviario nazionale, ad eccezione di quanto stabilito agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

### Articolo 3

#### **Oggetto**

1. Negli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto sono stabilite le norme tecniche nazionali per ciascun parametro previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2299 del 17 novembre 2015.
2. Negli allegati di cui al comma 1 sono stabilite le norme tecniche nazionali per dimostrare la compatibilità tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza, nonché la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete necessarie per ottenere l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.
3. Negli allegati di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme tecniche nazionali applicabili ai punti in sospeso della STI LOC&PAS, della STI Carri, della STI CCS e quelle applicabili ai casi specifici contenuti nelle STI stesse.



#### **Articolo 4 Definizioni**

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- 1) Organismi notificati (NoBo): gli organismi che hanno il compito di valutare la conformità e l'idoneità dei componenti interoperabili, nonché l'attuazione delle procedure per la verifica CE dei sottosistemi.
- 2) Organismi designati (DeBo): organismi che hanno il compito di valutare la conformità del veicolo alle norme tecniche nazionali notificate.
- 3) Veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali o funzionali o di parti di tali sottosistemi.
- 4) Veicolo esistente: un veicolo che è attualmente in servizio in Italia.
- 5) Unità: termine generico per definire il materiale rotabile soggetto all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1302/2014 e pertanto soggetto alla relativa procedura di verifica CE;
- 6) Esercizio multiplo: è una composizione operativa costituita da più di una unità:
  - o i complessi sono progettati in modo tale che alcuni di essi (del tipo sottoposto a valutazione) possono essere accoppiati tra loro per circolare come treno singolo controllato da una cabina di guida;
  - o le locomotive sono progettate in modo tale che alcune di esse (del tipo sottoposto a valutazione) possano essere incluse in un singolo treno controllato da una cabina di guida.
- 7) Esercizio generale: una unità è progettata per l'esercizio generale quando è destinata a essere agganciata a una o più unità nella composizione di un treno non definita in fase di progettazione;
- 8) Norme tecniche nazionali: le norme tecniche nazionali che l'Italia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, notifica alla Commissione UE (note altresì come norme tecniche nazionali notificate).
- 9) Compatibilità tecnica: la proprietà di uno o più sottosistemi strutturali che hanno almeno un'interfaccia comune per interagire tra loro pur mantenendo il loro stato di funzionamento di progetto e livello di prestazioni.
- 10) Punti in sospeso (open points): punti che vertono su un argomento riconosciuto come importante, ma non coperto in una STI, cosa che può essere dovuta alla mancanza di accordo circa una soluzione condivisa, o al fatto che si ritiene l'argomento sia stato trattato in un'altra STI, ovvero che rivesta importanza limitata e non richieda un'armonizzazione, bensì possa essere disciplinato dagli Stati membri.
- 11) Caso specifico: parte del sistema ferroviario nazionale che necessita di disposizioni particolari nelle STI Loc&Pas, STI CCS e STI Carri, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente.

- 12) Codici di buona pratica: norme/standard che godono di ampio riconoscimento nel settore ferroviario o in altri settori, allineati con lo stato dell'arte della tecnologia, e che possono essere utilizzati, in campo volontario, per la dimostrazione di conformità ai requisiti di cui agli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto.

#### **Articolo 5** **Struttura degli allegati**

1. Negli Allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto sono riportati i requisiti tecnici o i riferimenti alle norme da rispettare per ogni parametro tecnico, previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2299 del 17 novembre 2015, relativamente alla diverse tipologie di veicoli, al fine di ottenere l'autorizzazione di messa in servizio. In particolare gli allegati 1a, 1b e 1c riguardano:
  - a. Allegato 1a – norme tecniche nazionali applicabili alle locomotive e veicoli adibiti al trasporto passeggeri;
  - b. Allegato 1b – norme tecniche nazionali applicabili ai carri merci;
  - c. Allegato 1c - norme tecniche nazionali applicabili ai veicoli adibiti alla manutenzione dell'infrastruttura - mezzi d'opera.
2. La classificazione di tutte le norme di cui agli allegati 1a, 1b e 1c nei gruppi A, B o C, conformemente all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE, verrà valutata attraverso opportuni accordi di mutuo riconoscimento con gli altri Stati membri.
3. Nell'allegato 2 del presente decreto sono riportati l'obiettivo del documento nazionale di riferimento, di cui al comma 1 dell'articolo 1, la spiegazione della struttura degli allegati 1a, 1b e 1c e le indicazioni per l'applicazione dei requisiti di cui agli stessi allegati.

#### **Articolo 6** **Disposizioni particolari per i processi di autorizzazione di messa in servizio**

1. I requisiti di cui agli allegati 1a, 1b e 1c sono applicabili a tutti i processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari di cui all'articolo 2, la cui comunicazione di avvio del procedimento tecnico è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, tranne nei casi in cui si applicano i comma successivi del presente articolo.
2. Nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191, per il rinnovo o ristrutturazione di veicoli non conformi alle STI in possesso di un'autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle norme nazionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui si ricada nelle casistiche di non applicabilità di un requisito STI e di coincidenza del requisito nazionale di cui agli allegati 1a, 1b e 1c con quello STI, il quadro normativo nazionale di riferimento è quello vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. L'applicazione del presente decreto non è obbligatoria per i progetti che:
  - rientrano nel periodo transitorio stabilito nel Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (progetti in fase avanzata di sviluppo, contratti in corso di esecuzione e veicoli di un progetto esistente);





- non rientrano nel periodo transitorio di cui al punto precedente ma il cui processo di autorizzazione di messa in servizio è stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

In tali casi è consentito applicare le norme tecniche nazionali notificate vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Nei casi di cui ai precedenti comma 2 e 3 è facoltà del richiedente l'applicazione, su base volontaria, delle norme tecniche nazionali stabilite dal presente decreto laddove non si sia ancora provveduto all'invio di documentazione tecnica a riguardo.
5. Le norme tecniche nazionali per dimostrare la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete necessarie per ottenere l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli su tali reti, di cui al comma 2 dell'articolo 3, nel caso delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno oggetto di opportuna valutazione al fine di stabilirne l'applicabilità.

#### **Articolo 7**

##### **Disposizioni particolari relative all'adeguamento dei veicoli esistenti**

1. Le disposizioni concernenti l'adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007, emanate con la stessa Disposizione RFI n. 30/2007, restano valide limitatamente ai casi di cui al successivo comma 2.
2. Per i processi di adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti delle Disposizioni di cui al comma precedente, quando ricorrano contemporaneamente i seguenti casi:
  - la data di scadenza dell'adeguamento, prevista dalla Disposizione RFI n. 30/2007 per l'aspetto tecnico interessato, sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - alla data di entrata in vigore del presente decreto l'intervento di adeguamento non sia stato ancora attivato,

I requisiti tecnici per i corrispondenti parametri tecnici sono quelli definiti negli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto.

Per i processi di adeguamento in corso di realizzazione il titolare dell'autorizzazione potrà fare riferimento, a sua scelta, o ai requisiti tecnici previsti dalle Disposizioni di cui al comma 1 o ai corrispondenti requisiti tecnici definiti negli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto.

Tutti i processi di adeguamento in corso di cui al comma 2 sono notificati all'ANSF entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai due precedenti comma non si applicano ai veicoli esistenti circolanti nelle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i quali saranno impartite specifiche disposizioni.
4. Ai fini della registrazione nel registro di immatricolazione nazionale dei mezzi d'opera esistenti, l'applicazione del presente decreto non è obbligatoria se ricorrono le tre seguenti condizioni:


*Decreto 1/2016 - Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.*

- alla data di entrata in vigore del presente decreto tali mezzi sono in possesso di libretto di circolazione o carta di circolazione rilasciati dal gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  - rientrono in un contratto, in corso di esecuzione, avente per oggetto l'adeguamento ai requisiti nazionali per l'ottenimento dell'autorizzazione di messa in servizio vigenti al momento della stipula del contratto stesso;
  - viene comunicato prima del 31 dicembre 2020 l'avvio del procedimento tecnico di autorizzazione di messa in servizio in accordo con quanto definito nell'allegato 1 al decreto ANSF n. 15/2010 e nella circolare prot. ANSF 05271/2012 del 10/07/2012.
5. L'applicazione del presente decreto non è obbligatoria anche per i mezzi d'opera esistenti circolanti nelle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i quali saranno impartite specifiche disposizioni nell'ambito del processo di rilascio dell'autorizzazione di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura interessati.

#### **Articolo 8**

##### **Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli 6 e 7, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate:
  - la circolare emanata da ANSF con nota Prot. ANSF 00113/2013 del 4 gennaio 2013 avente per oggetto "Norme tecniche nazionali di riferimento per la verifica di conformità dei sottosistemi costituenti il veicolo ferroviario";
  - l'articolo 1 del Decreto ANSF n. 15/2010, concernente le norme per l'ammissione tecnica e per la circolazione dei mezzi d'opera, unitamente all'allegato 1 del Decreto stesso;
  - le seguenti circolari emanate da ANSF sui mezzi d'opera: prot. ANSF 03147/2011 del 17/05/2011, prot. ANSF 05271/2012 del 10/07/2012, prot. ANSF 05495/2012 del 16/07/2012 e prot. ANSF 07772/2012 del 10/10/2012;
  - il decreto ANSF n. 2/2015 del 19 maggio 2015 "Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile. Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari".
2. Il precedente Documento Nazionale di Riferimento (avente codifica ERA/TD/2011-01/XA Versione 1.1 del 16/11/2014), in una prima fase pubblicato nel sito dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e successivamente inserito nel Reference Document Database (RDD), incluso anche l'aggiornamento necessario per l'allineamento alla nuova lista dei parametri stabilita dalla Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2299 del 17 novembre 2015, resta valido solo nei casi previsti all'articolo 6. Con l'emanazione del presente decreto, tale documento sarà sostituito dal nuovo documento di cui all'articolo 1 comma 1, ma sarà pubblicato e continuerà ad essere reperibile sul sito internet dell'Agenzia ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)).






3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari di cui all'articolo 2, dovranno avvenire, a seconda del tipo di veicolo, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli allegati 1a, 1b e 1c al presente decreto.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Firenze, 13 DIC. 2016

IL DIRETTORE  
ing. Amedeo Gargiulo



Decreto 1/2016 - Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.